

1 AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

1.1 AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE

L'intervento sarà coordinato dall'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna ed attuato dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura.

1.2 LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

1.3 FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare qualitativamente e riconvertire la produzione;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali;
- promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole.

1.4 INVESTIMENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Vengono ammesse agli aiuti le spese relative a:

- opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni;
- opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile;
- centraline automatiche per il controllo e il risparmio idrico;
- dispositivi di fertirrigazione;
- operazioni di dissodamento, decespugliamento, spietramento e scasso;
- costruzione e riattamento di strade poderali;
- recinzioni aziendali e mobili;
- elettrificazione aziendale;
- impianto di colture arboree specializzate;
- costruzione o miglioramento di beni immobili funzionali all'attività agricola;
- acquisto di macchine e attrezzature agricole;
- acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
- acquisto di riproduttori maschi e fattrici di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza;
- acquisto di terreni e beni immobili funzionali all'attività agricola;

- ricomposizione fondiaria attraverso permuta di terreni.

Gli investimenti su elencati sono finanziabili anche nel caso in cui siano finalizzati ad adeguare le aziende all'evoluzione della normativa comunitaria relativa ai "requisiti minimi" in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, non in vigore al momento della promulgazione della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21.

In generale non sono finanziabili investimenti che determinano aumento di produzione per prodotti che non trovano sbocchi normali sul mercato, pertanto una azienda che chiede finanziamenti per investimenti finalizzati all'aumento di produzione deve dimostrare, pena nullità della richiesta, che i prodotti interessati abbiano uno sbocco di mercato.

Per dimostrare l'esistenza del requisito il potenziale beneficiario dovrà presentare contratti di fornitura o, in alternativa, proposte di contratti di forniture da parte delle organizzazioni commerciali che rendano certo il collocamento dei prodotti; in subordine dovrà rappresentare come sono stati collocati e a quali prezzi medi i prodotti ottenuti negli ultimi tre esercizi, e l'entità delle giacenze a fine campagna rispetto alla totalità della produzione ottenuta.

1.5 BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto le aziende agricole (sia che l'attività sia svolta da persona fisica che da persona giuridica - Cooperative, Consorzi di Cooperative, Società), iscritte alla CCIAA ed in regola sotto il profilo contributivo previdenziale, che possano comprovare la redditività, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

1.5.1 Redditività aziendale

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione del Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale, espresso in Unità di Dimensione Europea (UDE), e calcolato attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di RLS all'ordinamento produttivo ordinario dell'azienda.

I RLS applicabili alle differenti produzioni agricole e zootecniche sono valori medi espressi in ECU rappresentativi del periodo di riferimento triennale 1995, 1996, 1997, trasmessi nel mese di settembre 2000 da INEA a EUROSTAT, ISTAT e MiPAF. Essi sono calcolati come differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o del capo bestiame e quello di alcuni costi specifici, comprendenti gli oneri per l'acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, foraggi, spese per l'irrigazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti, il riscaldamento delle serre, l'assicurazione sulle produzioni; non si considerano quindi le spese di manodopera e per le macchine.

In generale, il RLS aziendale è pari alla sommatoria dei prodotti tra:

- per le produzioni vegetali: RLS per Ha di superficie coltivata e le rispettive superfici interessate dalle colture praticate in azienda;
- per le produzioni animali: RLS per capo allevato e numero di capi per specie allevati in azienda.

Il coefficiente di evoluzione agro – economica da utilizzare per la definizione dell’unità di dimensione europea è pari a 1,2 (Decisione 90/36/CEE) e pertanto ad ogni UDE corrispondono 1.200 ECU di RLS. I coefficienti di RLS unitari da applicare alle produzioni aziendali, nonché le modalità di calcolo dei RLS e delle dimensioni economiche aziendali, saranno indicati nei bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Il requisito minimo di redditività necessario per l’accesso agli aiuti si considera rispettato se, attraverso la suddetta procedura, la dimensione economica aziendale non risulta inferiore a 5 UDE, pari a 6.000 ECU di RLS aziendale.

Quale norma generale, i suddetti requisiti devono essere posseduti dall’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto. Pertanto, potranno essere considerate ammissibili anche le domande di aiuto presentate da imprese di nuova costituzione che, per l’anno di presentazione della domanda, dimostrano il raggiungimento di una dimensione economica non inferiore a 5 UDE.

Inoltre, a seguito dell’applicazione al POR Sardegna del disposto di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n.445/2002 della Commissione, potranno essere considerate ammissibili anche le domande di aiuto presentate per aziende aventi una dimensione economica compresa tra 2 e 5 UDE, che prevedano un investimento di costo totale non superiore a 25.000,00 EURO, giudicato idoneo a garantire il raggiungimento, entro tre anni dalla decisione di concessione del contributo, di una dimensione economica aziendale non inferiore a 5 UDE; tale possibilità viene riconosciuta, per la prevalente presenza in Sardegna di aziende agricole appartenenti alle classi economiche inferiori a 5 UDE, come mostrato nella seguente tabella.

| Classi di UDE | <1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 40 | 40-100 | > 100 | Totale |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| Regione Sardegna - N. aziende agricole | 15.388 | 16.500 | 16.261 | 6.988 | 5.543 | 6.421 | 4.634 | 7.804 | 2.170 | 618 | 82.327 |
| % | 19% | 20% | 20% | 8% | 7% | 8% | 6% | 9% | 3% | 1% | 100% |

Fonte: ISTAT – Statistiche dell’agricoltura – Anno 1998

Il beneficiario dovrà dichiarare l’assenza di procedure concorsuali nei precedenti 5 anni, così come la mancanza di altri procedimenti pregiudizievoli del patrimonio relativo all’azienda oggetto dell’intervento (protesti, pignoramenti, sequestri) negli ultimi 3 anni. In alternativa potrà presentare la dichiarazione di un Istituto di credito che attesti l’affidabilità patrimoniale del beneficiario.

1.5.2 Possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate

Sono considerati in possesso dei requisiti in ordine alle conoscenze e competenze professionali coloro che svolgono attività agricola con almeno uno dei seguenti requisiti:

- siano in possesso di diploma di laurea in Scienze agrarie o in Scienze forestali o in Medicina veterinaria o in Scienze delle produzioni animali o in Scienze delle tecnologie alimentari, ovvero, di diploma universitario per le medesime aree professionali;
- siano in possesso di diploma di Istituto tecnico agrario o di Istituto professionale ad indirizzo agrario;
- siano in possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali;
 - abbiano esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come titolari di azienda agricola, o come coadiuvanti agricoli familiari o come lavoratori agricoli. L'esercizio dell'attività agricola dovrà risultare da specifica autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese economiche presso la C.C.I.A.A. con l'indicazione della specifica sezione per i titolari di azienda agricola o attestante l'iscrizione all'I.N.P.S. per i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli.

L'esercizio di detta attività agricola dovrà risultare da specifica auto certificazione.

Per le persone giuridiche, il requisito relativo all'adeguata conoscenza e competenza professionale deve essere posseduto almeno dal soggetto che ha "responsabilità tecnica" della Cooperativa, Società, Consorzio.

1.5.3 Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

La normativa di riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali è indicata nell'elenco di seguito allegato:

AMBIENTE

| Oggetto | Normativa comunitaria | Normativa nazionale |
|--|--|---|
| Conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica | Direttiva 92/43/CEE | DPR n.357/1997 LR n.23 del 29/07/1998 |
| Lotta contro la desertificazione e la siccità (Convenzione delle Nazioni Unite) | | Legge n.170 del 04/06/1997 |
| Biodiversità - Convenzione di Rio del 5 giugno 1992 | | Legge n.124 del 14/02/1994 |
| Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Scarichi di acque reflue. | Direttiva 91/676/CEE Direttiva 91/271/CEE modificata da Direttiva 98/15/CE | D.lgs. 152/1999 e successive modificazioni |
| Rifiuti | Direttiva 91/156/CEE Direttiva 91/689/CEE Direttiva 94/62/CE | D.lgs. n.22/1997 e successive modificazioni |
| Acquisto e uso di prodotti fitosanitari. | Direttiva 91/414/CEE | D.lgs. n.194/1995 |
| Emissioni in atmosfera | Direttiva 80/779/CEE Direttiva 82/884/CEE Direttiva 85/203/CEE | DPR n.203/1988 |
| Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura | Direttiva 86/278/CEE | D.lgs. n.99/1992 |

IGIENE ALIMENTARE

| Oggetto | Normativa comunitaria | Normativa nazionale |
|---|--|----------------------------|
| Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale | Direttiva n.90/642/CE | |
| Marcatura del bestiame | Regolamento CEE n. 820/1997 e successive modifiche | |
| Produzione e commercializzazione di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte | Direttiva 92/46/CEE Direttiva 92/47/CEE | DPR n.54/1997 |
| Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali | Direttiva 96/22/CEE | Legge n.128 del 24/04/1998 |
| Misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti | Direttiva 96/23/CEE | Legge n.128 del 24/04/1998 |

BENESSERE DEGLI ANIMALI

| | | |
|---|--|--|
| Protezione delle galline ovaiole in batteria | Direttiva 86/113/CEE e successive modifiche e integrazioni Direttiva 99/74/CE | |
| Protezione degli animali durante il trasporto | Direttiva 91/628/CEE modificata da Direttiva 95/29/CE | D.lgs. n.532/1992 modificato da D.Lgs. n.388/98 |
| Protezione dei vitelli nell'allevamento | Direttiva 91/629/CEE modificata da Direttive 97/2/CE e 97/182/CE | D.lgs. n.533/1992 modificato da D.Lgs. 331/98 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Protezione dei suini | Direttiva 91/630/CEE | D.lgs. n.534/1992 |
| Protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento | Direttiva 93/119/CE | D.lgs. n.333/98 |
| Protezione degli animali negli allevamenti | Direttiva 98/58/CE | |

Si richiede, inoltre, l'adeguamento delle aziende alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n.626 del 19/09/1994 che recepisce le Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE.

Il conseguimento dei requisiti e la presenza delle condizioni che consentono il rispetto della normativa di riferimento deve essere espressamente dichiarato, a pena di esclusione, dai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto e attestato dai progettisti.

Con riferimento agli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento, allo scopo di agevolare l'avvio dell'attività o l'adattamento strutturale dell'azienda, viene fissato un termine non superiore ai 3 anni a decorrere dall'insediamento per il conseguimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C).

1.6 INTENSITÀ DEGLI AIUTI

1.6.1 Per la realizzazione degli interventi l'intensità degli aiuti è fissata:

- nella misura del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate;
- nella misura del 50% per quelle ricadenti in zone svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999, articolo 17.

Per i giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni, insediati per la prima volta in aziende da non più di 5 anni e che rispondono ai requisiti prescritti, le misure di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 45% ed il 55%, rispettivamente.

1.6.2 Per interventi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali, finalizzati a superare i requisiti comunitari minimi in vigore (di cui l'azienda deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di finanziamento), limitatamente alle spese supplementari che risultino necessarie a raggiungere tale obiettivo, l'intensità di aiuto ammissibile, purché non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, è del 75% nelle zone svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999, articolo 17, e del 60% nelle altre. In caso contrario l'intensità dell'aiuto è quella di cui al paragrafo 1.6.1.

1.6.3 Per interventi finalizzati alla conservazione di elementi produttivi di interesse storico, situati nell'azienda agricola, l'intensità di aiuto ammissibile è del 75% nelle zone svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999, articolo 17, e del 60% nelle altre zone. L'"interesse storico" verrà documentato mediante attestazione rilasciata dal Comune anche sulla base della previsione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della presentazione della domanda.

1.6.4 Per interventi di ricomposizione fondiaria (accorpamento), attuati attraverso permuta di particelle agricole, l'intensità di aiuto per la spesa sostenuta per spese legali e notarili, tasse e costi di registrazione è pari al 100%.

1.6.5 Non sono concessi aiuti per interventi iniziati prima della presentazione della relativa domanda di finanziamento, del rilascio delle necessarie autorizzazioni e dell'avvenuto accertamento sopralluogo.

1.7 MASSIMALI

La spesa massima ammissibile a finanziamento, in generale, non può superare i 155.000,00 euro (lire 300.121.850).

In ogni caso la spesa massima ammissibile a finanziamento non può eccedere l'importo di 500.000,00 euro (lire 968.135.000) **per singola azienda nell'arco di un triennio**

Le spese generali relative agli interventi finanziati saranno riconosciute fino alla concorrenza del **10%** del costo totale degli investimenti materiali realizzati. Tali spese dovranno essere documentate con fattura, parcella professionale, ricevute di versamento a favore di Enti pubblici. Non verranno riconosciute spese di progettazione e Direzione Lavori se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente. Le spese generali comprendono, oltre agli oneri connessi alle prestazioni professionali riguardanti gli elaborati tecnico-economici e finanziari, le spese relative a: consulenze, acquisizione di brevetti, acquisizione di licenze/autorizzazioni, oneri relativi a fidejussioni.

Le parcelle relative alle prestazioni professionali, riguardanti gli elaborati tecnico-economici e finanziari richiesti a corredo dell'istanza, la direzione lavori ed i collaudi di legge, devono essere redatte da professionista abilitato, sulla base delle tariffe professionali vigenti.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti dal progetto di investimento i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura vigente al momento della presentazione delle domande di finanziamento.

Per le voci di costo non previste dal citato prezzario si dovrà fare riferimento alle migliori condizioni di mercato, attraverso preventivi confrontabili di almeno tre diverse

ditte, con ragionata indicazione di quelle prescelta. Di norma la scelta dovrà ricadere sul preventivo più economico.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento finale di regolare esecuzione, sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza equivalente.

La presentazione di documentazione giustificativa di spesa non è richiesta per i lavori di natura agronomica eseguiti direttamente dal beneficiario degli aiuti impegnando i mezzi tecnici e la manodopera aziendale. In tal caso, la determinazione della spesa ammissibile ai fini della liquidazione avverrà applicando i prezzi unitari approvati dal provvedimento di concessione ai quantitativi di lavoro eseguiti dal destinatario, verificati in sede di accertamento finale.

In sede di prima applicazione, gli aiuti saranno eriti sottoforma di sovvenzioni in conto capitale (contributo), fatta eccezione per gli aiuti di cui al successivo punto 1.8.1

1.8 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti direttive, in sede di prima applicazione, per i singoli comparti produttivi si applicano le direttive tecniche previste dai precedenti programmi dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura a valere su risorse finanziarie regionali.

In ogni caso, l'erogazione degli aiuti è subordinata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale (es: OCM, etc.).

1.8.1 Acquisto e permuta terreni

Acquisto terreni

I terreni che si intende acquistare devono avere utilizzazione e destinazione agricola, secondo quanto disposto dai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

Di norma è ammesso a finanziamento preferibilmente l'acquisto di piccole superfici, contigue o di accertata complementarietà.

La congruità del prezzo di acquisto del terreno e di eventuali fabbricati verrà determinata dal funzionario istruttore del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura competente per territorio.

L'importo massimo della spesa ammissibile è stabilito in Euro 150.000,00 (= lire 290.440.500) al netto dei costi per l'operazione, da considerare al momento della liquidazione del contributo.

L'intervento non potrà attuarsi per operazioni poste in essere tra legittimari entro il quarto grado, ma potrà essere ammesso qualora l'acquisto riguardi quote di coeredi nell'ambito di una successione, o di una divisione in vita del familiare ultra ottantenne.

L'aiuto non può essere concesso a chi, nel biennio anteriore alla data di presentazione della domanda di mutuo, abbia **venduto terreni con destinazione agricola che costituiscono una quota rilevante (superiore al 30%)** della superficie aziendale, salvo che la vendita sia stata fatta scopo di ricomposizione fondiaria.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente sotto forma di concorso interessi a fronte di mutuo concesso dalle banche.

Il periodo di ammortamento dei mutui non deve essere superiore a **20** anni. L'ammortamento avverrà mediante semestralità.

L'aiuto si applica anche al periodo di preammortamento, semprechè non si superi l'intensità massima di aiuto consentita.

Le domande di mutuo devono essere indirizzate all'Istituto di credito prescelto contestualmente alla domanda di acquisto presentata ai Servizi Ripartimentali competenti per territorio.

L'istruttoria dei Servizi Ripartimentali consiste nell'accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente, nella stima del terreno ed eventuali fabbricati **rurali** e nella indicazione dell'importo del mutuo.

Possono essere ammessi ai benefici del mutuo solo le operazioni di acquisto perfezionate in data non anteriore alla emissione dei nulla osta da parte dei Servizi Ripartimentali.

Prescrizioni:

- a) indivisibilità dei terreni per l'intera durata del mutuo, a partire dalla stipula definitiva;
- b) divieto di vendita per anni **15** dalla data di stipula dell'atto di compravendita e mutuo;
- c) obbligo per almeno **15** anni di utilizzazione agricola del fondo rustico.

Il mancato rispetto di quanto prescritto sarà causa di decadenza e conseguente obbligo di restituzione degli importo erogati a titolo di aiuto.

Non si incorre nella decadenza quando le condizioni di cui alle lettere a),b) e c) vengono meno per motivi eccezionali (esproprio per pubblica utilità, malattie, invalidità sopravvenute che impediscono la normale attività produttiva, cause giudiziarie, vendite o permutate poste in essere allo scopo di realizzare accorpamenti).

Permuta terreni

Nell'intento di stimolare ed agevolare piccole operazioni di ricomposizione fondiaria (accorpamento) da attuare mediante la permuta di particelle catastali o frazioni di queste, è ammesso un intervento contributivo in conto capitale consistente nella copertura del 100% dei costi legali e notarili, tasse e costi di registrazione relativi a tali operazioni.

Le domande relative all'aiuto, redatte come riportato al paragrafo 1.9.6, devono essere presentate ai Servizi Ripartimentali competenti per territorio che, previa istruttoria tecnico-amministrativa, provvedono all'erogazione del contributo a fronte della presentazione da parte dell'interessato di copia degli atti notarili e delle fatture relative ai costi sostenuti.

Qualora nell'operazione di permuta siano presenti **terreni** da acquistare, ad esse si applicano le disposizioni previste nel paragrafo relativo all'acquisto di terreni.

1.8.2 Acquisto macchine agricole.

Nell'ambito delle finalità dell'intervento aziendale è consentito l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole che, oltre a rispondere alle finalità generali della normativa, permettano di migliorare: l'efficienza complessiva dell'azienda; la qualità e la sicurezza delle condizioni di lavoro.

A conclusione dell'istruttoria tecnica sono ammesse a finanziamento le macchine che rispondono ai criteri su elencati.

Nel caso sia richiesta la completa meccanizzazione aziendale la convenienza si determina mediante il raffronto del reddito ritraibile rispettivamente prima e dopo la meccanizzazione.

Il massimale di intervento è **fissato entro il limite di Euro 50.000,00 con un minimo di Euro 1.500,00.**

1.8.3 Attività di trasformazione e commercializzazione svolta in azienda.

Gli investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti nell'azienda agricola ed il cui processo di trasformazione avvenga sempre all'interno della medesima, si considerano investimenti nelle aziende agricole e pertanto devono essere compresi nei progetti di cui al paragrafo 1.9, se la spesa massima ammissibile non supera l'importo di €155.000,00.

Solo in tale caso, nella concessione dei relativi aiuti, si applicano le disposizioni delle presenti direttive.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne.

1.8.4 Acquisto di riproduttori maschi e fattrici di qualità pregiata

Per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici di qualità pregiata registrati nei libri genealogici e nei registri di razza, si applicano le "Direttive di Applicazione" lettere A (Norme di carattere generale), B (Prezziario), D (Apposizione del vincolo) ed F (Disposizioni particolare per gli allevamenti ovini e caprini), di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 28/25 del 28.08.2001, nella parte relativa alle "Spese per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare" che s'intende parte sostanziale ed integrante delle presenti Direttive.

1.9 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

1.9.1 Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento, da predisporre nell'apposito modulo fornito dall'Amministrazione nel quale dovrà essere resa la necessaria autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completa della documentazione catastale e amministrativa, nonché del progetto, come più avanti definito, deve essere presentata o fatta pervenire ai Servizi Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura competenti per territorio **o agli altri Organismi delegati per l'istruttoria dall'Assessorato competente**, dal 15 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno.

Domanda e documentazione tecnica a corredo debbono essere prodotti in tre copie.

La domanda, sottoscritta dal titolare, se trattasi di azienda gestita da persona fisica, o dal rappresentante legale se trattasi di persona giuridica, dovrà essere presentata in carta semplice.

Ai sensi del DPR 445/2000, la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia del documento di identità.

Nell'autocertificazione dovranno essere rese (dal titolare dell'azienda o dal rappresentante legale nel caso di persone giuridiche) le seguenti dichiarazioni:

A) ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000:

- Nascita, residenza (del titolare o del rappresentante legale);
- I dati di riferimento dell'iscrizione dell'azienda al registro delle imprese presso la CCIAA, con indicazione della relativa sezione;
- I dati personali, la qualifica professionale posseduta o, in alternativa, il titolo di studio riferiti al titolare dell'azienda o al "Responsabile tecnico";
- La situazione reddituale ed economica per l'anno di riferimento di cui al punto 1.5.1;
- Il Codice fiscale e il numero della partita IVA;
- Qualità di legale rappresentante di persona giuridica;
- La regolarità contributiva dell'azienda e gli estremi della sua posizione;

B) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- I dati di identificazione dell'azienda;
- Localizzazione dell'azienda distinguendo se è in area montana o svantaggiata, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 articolo 17, o in altra area;
- L'indicazione del professionista abilitato responsabile del piano aziendale di cui al punto 1.9.2 e, laddove richiesto per legge, della direzione lavori;

- che l'azienda non ha beneficiato né intende beneficiare, per le medesime voci d'intervento, di altre provvidenze contributive e creditizie;
- che l'intervento non è finalizzato all'aumento di produzione che non trova normali sbocchi di mercato.
- **(In alternativa al possesso del titolo di studio o della qualifica professionale)** la dichiarazione di cui al punto 1.5.2 , terzo e quarto trattino;
- Il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali in osservanza della normativa di riferimento di cui al punto 1.5.3.
- Il rispetto delle norme relative alla sicurezza nelle aziende – Legge n. 626/94;
- Possesso del requisito di “giovane agricoltore”;
- Dichiarazione con la quale il richiedente l'aiuto attesti il titolo di possesso e di godere della piena e libera disponibilità dei terreni a qualunque titolo;
- **Dichiarazione che contro l'azienda agricola non sono in corso pignoramenti o procedimenti concorsuali fallimentari.**
-

C) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ed ai soli fini della *priorità nella formazione della graduatoria*:

- iscrizione dell'azienda all'albo regionale dei produttori biologici;
- adesione dell'azienda ad organizzazioni di filiera (cooperative, consorzi, associazioni di produttori)
- titolarità di contratti assicurativi delle colture e/o delle strutture e/ o del patrimonio zootecnico;
- adesione a protocolli di controllo di qualità;
Infine, il richiedente l'aiuto deve impegnarsi a:
 - rispettare tassativamente le norme e le prescrizioni indicate nelle direttive e nel provvedimento di attuazione delle agevolazioni richieste;
 - non distogliere dall'uso previsto dal progetto gli immobili per almeno 15 anni e i beni mobili per almeno 5 anni ed a restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di mancato rispetto dell'impegno stesso.

1.9.2 Il progetto

Il progetto deve essere redatto da un tecnico allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale e deve comprendere tutti gli elaborati e la documentazione catastale ed amministrativa più avanti descritta in dettaglio.

Le tre copie degli elaborati progettuali devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

Elaborati tecnici

a) Cartografia

- planimetria aziendale in scala 1:10.000 o 1: 4.000 con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, recinzioni, opere di elettrificazione, frangiventi, ecc.) e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione fondiaria (accorpamento, dispersione, distanza del centro aziendale dagli altri corpi e dalle infrastrutture) e della situazione strutturale aziendale prima e dopo l'intervento di trasformazione.

b) Relazione tecnica

Deve illustrare in modo esauriente lo stato attuale dell'azienda e l'ipotesi di miglioramento; in particolare deve riportare:

- la descrizione dell'impresa: sede, forma giuridica, dati anagrafici e fiscali del titolare dell'azienda, numero e mansioni dei dipendenti fissi e/o stagionali;
- l'organizzazione dei fattori della produzione in funzione degli indirizzi;
- l'ubicazione, le strade di accesso e la situazione infrastrutturale del territorio;
- la situazione fondiaria, con il numero e la superficie dei corpi aziendali, la loro distanza dal centro aziendale, l'elenco delle particelle catastali (quelle in proprietà distinte da quelle in affitto), la superficie totale aziendale e quella utilizzabile;
- l'ordinamento colturale, con indicazione della produzione e sua destinazione;
- il patrimonio zootecnico, con l'indicazione dei capi totali e di quelli produttivi, l'entità della produzione e la sua destinazione;
- i fabbricati esistenti (tipo e dimensioni) ed il loro stato di efficienza;
- la disponibilità di energia elettrica e d'acqua per uso potabile o irriguo;
- le attrezzature e le macchine;
- la viabilità aziendale;
- la descrizione dettagliata ed il dimensionamento delle opere da realizzare e delle macchine ed attrezzature da acquistare;
- gli eventuali vincoli ambientali ed urbanistici;
- le motivazioni e opportunità che giustificano la richiesta d'intervento;
- gli obiettivi da realizzare.

Tutte le scelte progettuali adottate dovranno essere adeguatamente illustrate e giustificate.

La relazione, inoltre, deve essere corredata:

- nel caso l'investimento sia finalizzato alla riduzione dei costi di produzione, del bilancio riferito alla situazione "ex ante" ed "ex post".
- della calendarizzazione dei tempi di realizzazione degli interventi previsti.

c) Computo metrico estimativo

Dovrà essere stilato in maniera analitica sulla base delle voci ed i prezzi di cui allo specifico prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura per gli interventi nelle aziende agricole, vigente al momento della richiesta di finanziamento, e , per gli acquisti, con riferimento a preventivi di almeno tre ditte specializzate. Le voci saranno distinte per categorie di opere.

d) Disegni delle opere e degli impianti

I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e gli impianti fissi debbono essere riportati, in scala adeguata, in pianta, in sezione ed in prospetto e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico.

I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.

e) Preventivi

Per l'acquisto di impianti, macchine, attrezzature si dovrà far riferimento a tre preventivi rilasciati da altrettante ditte specializzate, con riportati i dati significativi delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni.

I preventivi dovranno essere confrontabili tra loro: non verranno accettati preventivi relativi a macchine e attrezzature con diverse caratteristiche.

La spesa da ammettersi a contributo deve essere al netto di IVA.

Per quanto riguarda l'allaccio elettrico, la spesa ammissibile sarà quella riportata alla voce "quota distanza" nel preventivo rilasciato dall'ENEL.

1.9.3 Documentazione catastale

Rilasciata in data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda, è costituita da:

- certificati o visure catastali di tutti i terreni costituenti l'azienda, indispensabili per verificare la superficie dei terreni inclusi in progetto;
- estratti autentici di mappa dei soli terreni interessati alle opere; costituiscono la base grafica per le planimetrie aziendali; gli estratti autentici di mappa possono essere sostituiti dalla visura V.A.X.;
- eventuale dimostrazione catastale di frazionamento o, in sua assenza, dichiarazione del professionista abilitato sul risultato del frazionamento.

Qualora venga esibita documentazione catastale di data antecedente i sei mesi si renderà necessaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dovrà attestare che la situazione, alla data di presentazione della domanda, non è variata.

1.9.4 Documentazione amministrativa

Ai sensi dell'art. 21 bis della tabella - allegato B - annessa al D.P.R. 26.10.1972, n° 642, tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo.

a) Proprietà e disponibilità dei terreni

Per i terreni la cui disponibilità derivi da titolo diverso da quello della proprietà, la domanda di finanziamento dovrà essere necessariamente corredata dall'autorizzazione della proprietà ad eseguire le opere sul proprio fondo ed a richiedere e riscuotere il contributo ed essere corredata dei relativi contratti, la cui durata non deve essere inferiore ai 15 anni, ovvero da una autocertificazione. Tale dichiarazione, a firma autenticata, deve, inoltre, contenere la clausola con la quale il proprietario si impegna a mantenere l'efficienza e la destinazione delle opere stesse per tutto il periodo prescritto dalle norme vigenti anche in caso di estinzione del contratto d'affitto o del comodato.

In caso di mancata autorizzazione da parte del proprietario, l'affittuario che volesse comunque eseguire le opere può affidarsi alla procedura di cui all'art. 16 della legge 3.5.1982, n° 203.

b) Documentazione Società o Cooperative

E' necessaria la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto societario;
- copia dell'elenco nominativo dei soci;
- deliberazione di approvazione delle opere da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

c) Certificati e documenti vari

- Fotocopia del codice fiscale: è indispensabile ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche (art. 31 D.L. 2.3.1989, n° 69 convertito in Legge 27.4.89, n° 154).
- Eventuale certificato attestante l'adesione dell'azienda a protocolli di controllo della qualità delle produzioni;
- Eventuale concessione/autorizzazione edilizia o, in alternativa, copia della relativa domanda inoltrata al Comune competente per territorio.

1.9.5. Nomina del direttore dei lavori

La nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria per l'ottenimento dell'anticipazione, nonché per il riconoscimento della quota forfettaria relativa. L'incarico deve essere conferito a professionista abilitato che deve sottoscrivere per accettazione; può essere trasmesso dopo l'emissione del provvedimento di concessione, ma è comunque necessario per l'erogazione della prima rata di anticipazione.

Il direttore dei lavori può coincidere o meno col progettista.

1.9.6 Domanda di finanziamento semplificata

Qualora la domanda di finanziamento riguardi esclusivamente l'acquisto di:

1. riproduttori maschi e fattrici di qualità pregiata registrati nei libri genealogici e nei registri di razza;
2. apparecchiature e programmi informatici per un investimento massimo ammissibile di euro 5.000,00 (lire 9.681.350).

deve essere presentata secondo le disposizioni del punto 1.9.1, esclusa la lettera C), ed il progetto potrà essere sostituito da una scheda informativa, sottoscritta dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione, che illustri in modo esauriente lo stato attuale dell'azienda e l'ipotesi di miglioramento e in particolare riporti:

- la descrizione dell'impresa: sede, forma giuridica, dati anagrafici e fiscali del titolare dell'azienda, numero e mansioni dei dipendenti fissi e/o stagionali;
- la superficie totale aziendale e quella utilizzabile;
- l'ordinamento colturale, con indicazione dell'entità della produzione e della sua destinazione;
- il patrimonio zootecnico, con l'indicazione dei capi totali e quelli produttivi, la produzione e la sua destinazione;
- la disponibilità di energia elettrica e d'acqua per uso potabile o irriguo;
- la descrizione delle apparecchiature e programmi informatici da acquistare;
- la descrizione ed il numero dei capi che si intendono acquistare;
- le motivazioni e opportunità che giustificano la richiesta d'intervento;

La scheda illustrativa, inoltre, deve essere corredata dai preventivi come previsto nel paragrafo 1.9.2 lett. e), nel caso di acquisto di apparecchiature e programmi informatici.

Per le Società o Cooperative è necessaria la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto societario;
- copia dell'elenco nominativo dei soci;

Certificati e documenti vari

- Fotocopia del codice fiscale: è indispensabile ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche (art. 31 D.L. 2.3.1989, n° 69 convertito in Legge 27.4.89, n° 154);
- Documentazione di cui al paragrafi 1.9.3 e 1.9.4.

Per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, apparecchiature e programmi informatici di cui al presente paragrafo, è riservata una quota non superiore al 30% delle risorse finanziarie disponibili per la meccanizzazione e informatizzazione delle aziende agricole.

1.9.7 Procedure

Preselezione:

I progetti sono ammessi all'istruttoria tecnico amministrativa previa verifica della correttezza formale della documentazione presentata, della rispondenza alle condizioni di ammissibilità.

Formazione della graduatoria (escluse le domande di cui al paragrafo 1.9.6)

Secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 1.10, i Servizi **Istruttori** competenti per territorio, predispongono le graduatorie delle istanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Tali graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione presso le sedi dei Servizi Ripartimentali.

Gli interessati possono presentare ricorso gerarchico avverso tale graduatoria con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Accertamento sopralluogo ed istruttoria:

Il sopralluogo deve essere eseguito dal funzionario istruttore alla presenza del richiedente e del tecnico progettista ed ha lo scopo di accertare in loco la situazione aziendale descritta nel progetto, ma anche di chiarire eventuali punti oscuri o inevitabili dubbi sulle ipotesi progettuali.

Sulla base delle risultanze dell'accertamento sopralluogo il funzionario istruttore valuterà in linea generale la validità tecnica dell'iniziativa e la sua accoglibilità dal punto di vista giuridico-amministrativo e, in particolare, la compatibilità delle soluzioni proposte con le finalità dell'intervento e con le presenti direttive.

Il progetto verrà esaminato in dettaglio ed in tutti i suoi elaborati. In particolare, dovrà essere verificata: la rispondenza delle voci ed i prezzi con quelli del prezzario vigente al momento della presentazione della domanda; la corrispondenza tra le misure dei disegni e quelle del computo; il corretto dimensionamento dei locali e delle macchine e attrezzature; la concordanza tra i dati riportati nei vari atti amministrativi e tecnici; la completezza e la regolarità della documentazione allegata.

L'eventuale integrazione di documentazione, necessaria all'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica, deve essere consegnata all'Ufficio competente, a pena di esclusione, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data della richiesta.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario compilerà la relazione istruttoria sulla base di apposito modulo.

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di approvazione e concessione del finanziamento, compilato sulla base delle risultanze istruttorie, indicherà in particolare:

- le modalità di erogazione dell'anticipazione;

- i termini concessi per la realizzazione dell'intervento (massimo 24 mesi dalla data di comunicazione al beneficiario del provvedimento);
- le eventuali autorizzazioni che il beneficiario dovrà presentare in sede di accertamento finale.

I tempi concessi per la realizzazione dell'intervento possono essere ridotti per interventi di minore entità o per particolari esigenze dell'Amministrazione.

Anticipazioni

A richiesta del beneficiario, in analogia a quanto disposto nel Programma Operativo Regionale 2000/2006 (POR), possono essere erogate anticipazioni nella misura del 70% del contributo concesso, in due rate, secondo le seguenti procedure:

- la prima rata, pari al 70% dell'anticipazione concedibile, è corrisposta a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio lavori resa dal direttore dei lavori;
- la seconda rata, pari al restante 30%, viene erogata a seguito di presentazione di una contabilità parziale che attesti l'avvenuta esecuzione di una quota pari ad almeno il 50% dei lavori approvati.

L'anticipazione viene erogata in un'unica soluzione nei seguenti casi:

1. Progetti con investimento complessivo inferiore a euro 21.000,00 (lire 40.661.670);
2. acquisto di macchine e attrezzature, di apparecchiature e programmi informatici;
3. acquisto di fattrici e di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici e nei registri di razza.

Nei casi di cui al punto 2 e 3, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione dell'ordine di acquisto.

In tutti i casi, deve essere presentata apposita fideiussione a garanzia della somma anticipata per importi superiori ai 26.000,00 euro (lire 50.343.020).

Per poter ottenere l'anticipazione, gli investimenti devono iniziare entro 90 giorni dalla data di notifica di concessione del contributo; possono essere concesse proroghe a tale termine, solo per motivate richieste adeguatamente documentate e per ritardi non dipendenti dal beneficiario; dette richieste devono pervenire, comunque, prima della suddetta scadenza, pena la mancata concessione dell'anticipazione.

Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti a condizione che vengano rispettati i seguenti principi:

- 1) varianti ai lavori non devono comportare aumento di spesa, ai fini del contributo concesso;
- 2) le varianti non si possono introdurre opere stralciate in istruttoria.

Le varianti devono essere motivate dal punto di vista tecnico e/o di opportunità nella economia generale dell'intervento; devono essere comunicate all'Ufficio che ha istruito il progetto.

In tutti i casi è facoltà dell'Ufficio preposto all'accertamento approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Domanda, documentazione ed elaborati (tra questi ultimi riveste importanza primaria la relazione illustrativa della variante), devono essere presentati in tre copie.

Nell'istruttoria delle perizie di variante, si seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

L'esecuzione di opere, in difformità alle originarie previsioni, prima dell'approvazione della relativa variante, resta ad esclusivo rischio della ditta concessionaria: di tale circostanza non si terrà alcun conto in sede d'istruttoria della richiesta di variante.

La valutazione estimativa delle opere è eseguita sulla base del medesimo prezzo regionale utilizzato per il progetto originario.

La presentazione della richiesta di variante non costituisce motivo di per sé stesso sufficiente a modificare i termini di esecuzione approvati; pertanto la stessa deve essere inoltrata non appena si rileva la necessità della modifica.

Viene, comunque, demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione l'approvazione di varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo dei lavori, ammesso in concessione, **comprese** le spese generali. La loro ammissione può essere deliberata a condizione che esse siano determinate da obiettive esigenze tecniche ed economiche per un più razionale ed organico dimensionamento dell'intervento approvato, sempre che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi tecnico-economici dell'iniziativa e che non siano in contrasto con quanto previsto per le perizie di variante. Pertanto, alle varianti in aumento di spesa possono essere destinate economie che derivano, sempre entro il limite d'importo su indicato, da varianti in diminuzione di altre opere comprese nella medesima concessione.

Per economie si intendono importi non utilizzati rispetto alle previsioni del progetto, purché l'opera realizzata o l'acquisto risulti perfettamente funzionale e funzionante. Pertanto, non possono essere considerate cifre in economia le somme non spese per opere non realizzate: in tale accezione si intendono le opere come categorie e non come singole voci.

Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando:

- a) la ditta non abbia dato, entro i termini previsti, comunicazione dell'inizio dei lavori e non abbia avanzato formale richiesta di proroga;
- b) i termini di esecuzione in sede di accertamento finale si constati che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla esecuzione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;
- c) tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico-amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

La revoca della concessione comporta il recupero delle eventuali somme già erogate e non collaudate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

Proroghe

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi non al medesimo imputabili, può chiedere una proroga per la presentazione della domanda di accertamento finale di regolare esecuzione e di liquidazione.

Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta.

La concessione della proroga è riservata all'insindacabile giudizio dell'organo regionale che ha emesso il provvedimento di concessione.

Alla concessione della proroga si provvede con atto formale.

Accertamento finale di regolare esecuzione

Le richieste di accertamento finale di regolare esecuzione devono essere presentate in tre copie, entro i termini fissati nel provvedimento di concessione ai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, che provvederanno ai necessari adempimenti.

Salvo che nel caso di presentazione di domanda semplificata come previsto al paragrafo 1.9.6, la domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati, in triplice copia:

- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite;
- disegni esecutivi delle singole opere, debitamente quotati;
- contabilità finale dei lavori, se possibile anche su supporto informatico, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate.
- eventuale concessione/autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune;
- certificato di agibilità ovvero copia della richiesta, completa di allegati, con gli estremi di ricezione (data e protocollo) da parte del Comune;
- eventuale dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge n. 46/90;
- eventuali altre autorizzazioni

Gli elaborati tecnici devono essere firmati dal beneficiario e dal direttore dei lavori.

Le spese generali devono essere comprovate da idonea documentazione.

Non potrà essere incaricato dell'accertamento finale di regolare esecuzione il funzionario che ha svolto l'istruttoria del progetto.

Presa visione della pratica ed accertata la sua regolarità, il funzionario incaricato concorderà con il beneficiario la data della visita in azienda e durante l'accertamento verificherà il riscontro con quanto approvato in concessione, la regolare esecuzione, la funzionalità e l'efficienza; per i fabbricati rurali, le misure elementari ed i materiali impiegati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la corrispondenza tra i disegni e la contabilità finale; per le macchine ed attrezzature la corrispondenza con le fatture, la corretta installazione. Il funzionario incaricato non è tenuto ad effettuare il collaudo statico delle strutture murarie, ma in presenza di eventuali lesioni nella muratura e nei solai dovrà sospendere l'accertamento e richiedere alla ditta di provvedere al collaudo statico, eseguito da ingegnere qualificato.

In fase di accertamento finale di regolare esecuzione non sono ammesse a liquidazione opere non previste in concessione, se non preventivamente approvate dall'Amministrazione.

Possono essere approvate, a giudizio del tecnico accertatore, varianti di lieve entità comprese entro il 10% dell'importo di concessione, escluse le spese generali.

Le opere eseguite parzialmente sono ammesse a liquidazione esclusivamente se capaci di utile funzionamento e se coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Per la liquidazione relativa all'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature, sono richieste le fatture originali, quietanzate dalla ditta fornitrice, la quale deve, inoltre, rilasciare una dichiarazione liberatoria che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente. Le fatture devono riportare il numero, la data, il codice fiscale o la partita IVA del venditore e dell'acquirente, che deve coincidere con il beneficiario.

Le risultanze dell'accertamento finale verranno riportate dal funzionario incaricato nell'apposito certificato di regolare esecuzione che costituirà parte integrante del provvedimento di liquidazione finale.

Saldo

Il saldo del contributo sarà erogato ad avvenuto accertamento di regolare esecuzione, quest'ultimo da effettuarsi entro 90 giorni dalla richiesta di liquidazione.

Cambio beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, gli eredi o un erede, delegato ed autorizzato dagli altri eventuali eredi mediante procura speciale ad assumere gli impegni del defunto, devono presentare domanda di cambio di beneficiario.

Se il progetto è in fase di istruttoria, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

- sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
- sostitutiva attestante la presenza o meno di testamento, l'elenco degli eredi con data di nascita, residenza e codice fiscale, con la precisazione che non esistono altri eredi oltre quelli elencati;
- sostitutiva attestante che il testamento se esiste, sia stato **pubblicato**;
- copia della dichiarazione di successione, o parte di essa, contenente i dati relativi ai terreni interessati all'intervento.

In caso di progetto già autorizzato ed in fase di liquidazione del contributo, devono essere presentati tutti i documenti di cui sopra. Alla sopra elencata certificazione, in ottemperanza della legislazione in merito al pagamento dell'imposta di successione, deve essere allegata inoltre:

- dichiarazione sostitutiva riportante l'importo dei lavori eseguiti dal defunto e contributo corrispondente;
- la certificazione rilasciata dall'Ufficio del Registro attestante l'avvenuta denuncia di successione comprendente anche l'importo del contributo da erogare.

Qualora fra gli eredi vi siano minori, o persone comunque incapaci, è necessario produrre un provvedimento rilasciato dal Giudice Tutelare dal quale risulti che la persona che esercita la patria potestà sul minore o il rappresentante legale, è autorizzata alla riscossione del contributo spettante all'interessato.

Il nuovo beneficiario nella domanda deve manifestare l'impegno al rispetto di tutte le norme derivanti dalla concessione del contributo.

In sede istruttoria, potranno essere autorizzati cambi di beneficiario non rientranti nelle fattispecie precedenti, purchè adeguatamente motivate e documentate e **purché compatibili con la vigente legislazione.**

Altre disposizioni

- Ai fini della predisposizione dei progetti e della relativa istruttoria si applicano le prescrizioni tecniche previste per le cosiddette “opere di miglioramento fondiario” nei programmi annuali e pluriennali dell'Assessorato dell'Agricoltura.
- La mancata realizzazione delle opere entro i tempi stabiliti, compresa eventuale proroga, determina l'obbligo della restituzione dell'aiuto in proporzione a quanto non realizzato e non approvato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi degli articoli 1224; 1282 e 1284 del Codice Civile. Qualora i lavori venissero eseguiti parzialmente se l'organo istruttore valuta che la parte realizzata non è funzionale, l'anticipazione deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione nei cinque anni successivi all'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, al fine di verificare l'effettivo possesso degli stessi presso l'azienda beneficiaria o, comunque, risultando questo cessato, di accertare se ciò è dipeso da naturale obsolescenza e/o comprovata rottamazione per causa di forza maggiore.

1.10 VALUTAZIONE DEI PROGETTI: CRITERI E PRIORITÀ

Per la valutazione dei progetti e la definizione della relativa graduatoria si considerano alcuni elementi che si riferiscono alle caratteristiche dell'azienda e del progetto e si applicano criteri che mirano a: ridurre gli svantaggi delle zone montane e svantaggiate; incentivare la produzione agricola di qualità nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali; incoraggiare le aziende a difendere il reddito dagli eventi calamitosi con un maggiore utilizzo di sistemi assicurativi; tutelare le pari opportunità non solo tra donne e uomini.

- a) caratteristiche dell'azienda agricola - max 34 punti da ripartire tra i seguenti elementi:
 - a.1 Localizzazione:

- in zona montana : 5 punti;
 - in zona svantaggiata: 3 punti;
- a.2 Adesione a organizzazione di filiera (*quali ad esempio*, cooperative, consorzi, associazioni di produttori):10 punti;
- a.3 Adesione a protocolli di controllo di qualità certificabili: 7 punti;
- a.4 Applicazione da parte dell'azienda dei metodi di produzione biologica ai sensi del Reg: CEE 2092/92, e conseguente iscrizione all'elenco dei produttori biologici: 1 punto per ogni anno di iscrizione a partire dalla richiesta di contributo;
- a.5 Titolarità di contratto di assicurazione per le colture e/o gli animali e/o strutture: punti 3;
- b) Caratteristiche del progetto: adeguamento dell'azienda a nuovi requisiti comunitari in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali non ancora in vigore al momento della promulgazione della l.r. 21/2000: punti 3.

A parità di punteggio, viene data priorità, nell'ordine, alle domande di finanziamento presentate da giovani agricoltori; **in caso di ulteriore parità, viene data precedenza alle istanze presentate da imprenditrici.**

Se la richiesta di finanziamento riguarda l'acquisto di terreni, **oltre a quelle sopra citate, è data priorità:**

- 1) alle richieste presentate in regime di successione al coltivatore erede che intende acquistare le quote successorie rese disponibili dagli altri coeredi ;
- 2) alle richieste che riguardano rilevatori giovani che subentrano nella conduzione e coltivazione dei terreni al familiare anziano che ha aderito al regime di prepensionamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999.
- 3) alle richieste che rientrano in un piano di ricomposizione fondiaria.

1.11 ITER ATTUATIVO E CALENDARIZZAZIONE

A) per le domande di cui al paragrafo 1.91

Modalità, fasi e relativi tempi di realizzazione sono articolati come segue:

- presentazione delle domande e relativa documentazione: dal 15 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
- procedura di preselezione e pubblicazione della graduatoria: entro 30 giorni dalla cessazione di accoglimento delle domande;
- istruttoria dei progetti, emissione dei provvedimenti di approvazione e concessione dell'aiuto: entro 90 giorni dal completamento della fase precedente;
- presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 90 giorni dalla notifica di concessione del contributo;

- inizio lavori: ai fini della loro ammissibilità, i lavori devono essere avviati non oltre 120 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- dichiarazione termine lavori e presentazione documenti di spesa; domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione.
- l'accertamento di regolare esecuzione delle opere avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

B) per le domande di cui al paragrafo 1.9.6

- presentazione delle domande e relativa documentazione: dal 15 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
- procedura di preselezione: entro 30 giorni dalla cessazione di accoglimento delle domande;
- istruttoria tecnico amministrativa, **che verrà esperita secondo l'ordine di presentazione**, emissione dei provvedimenti di approvazione e concessione dell'aiuto: entro 45 giorni dal completamento della fase precedente;
- presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 30 giorni dalla notifica di concessione del contributo;
- presentazione documenti di spesa; domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 4 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione.
- l'accertamento finale avverrà entro 45 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Con riferimento alle precedenti lettere A) e B), potranno essere proposti ricorsi secondo le vigenti disposizioni normative.